

*Gli ISA sono un nuovo strumento di compliance finalizzato a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.*

*Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.*

*Il contribuente, tramite l'applicazione degli ISA, può verificare in fase dichiarativa, il proprio **grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10** (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).*

*In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti alcuni benefici.*

*Come per gli studi di settore, **anche nei modelli ISA sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile.***

***I dati contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali** sono comunicati (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell'ISA applicabile) senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili.*

*Viceversa, **i dati contabili da indicare nel quadro F o G** sono forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell'ISA applicabile).*

*Tramite il software ISA il contribuente, dopo aver inserito i valori delle variabili contabili ed extracontabili, verifica la propria posizione rispetto alle risultanze dell'applicazione degli ISA.*

*L'applicazione fornisce, in particolare, indicazioni relative al punteggio dell'ISA e ai punteggi dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.*

*Nella sezione “note aggiuntive” dell'applicazione è possibile comunicare all'Amministrazione Finanziaria informazioni relative alla posizione soggettiva interessata dall'applicazione dell'ISA. Specifiche indicazioni in merito sono contenute nelle istruzioni dei quadri dei dati contabili F e G, con riferimento all'aliquota Iva, e nella modulistica di alcuni ISA.*

### Indice

Indici sintetici di affidabilità (ISA)	Pag. 2
Benefici premiali collegati agli ISA 2018	Pag. 6
Acquisizione dei dati per applicazione degli ISA 2018	Pag. 8
Acquisizione massiva dati ISA 2018 per intermediari	Pag. 11
Dichiarazione di ulteriori componenti positivi ai fini ISA	Pag. 15
Modalità di compilazione del modello ISA	Pag. 18

### Compilazione dati contabili

*Si propone una elencazione dettagliata dei conti presenti in contabilità da riepilogare in ciascun rigo contenuto nel prospetto ISA.*

Compilazione quadro F per le imprese	Pag. 20
Compilazione quadro G per i professionisti	Pag. 27



## INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA)

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50 conv. L. 24.06.2017, n. 96 - Provv. Ag. Entrate 30.01.2019 - Provv. Ag. Entrate 15.02.2019 Provv. Ag. Entrate 10.05.2019  
D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - D.M. 30.01.2019 - D.M. 15.02.2019 - D.M. 27.02.2019 - D.M. 23.03.2019

Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione Finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono stati istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

L'Agenzia delle Entrate ha individuato i dati rilevanti per il 2018 e il 2019, le attività economiche per le quali è prevista la revisione dal 2019 e ha approvato i modelli e le relative istruzioni di compilazione per l'applicazione degli ISA per l'anno 2018.

### SCHEMA DI SINTESI

<b>NUOVI INDICI</b>	⇒ Approvazione ⇒	Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'Economia entro il 31.12 del periodo d'imposta per il quale sono applicati.
	⇒ Integrazione ⇒	Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate <b>entro febbraio</b> del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
	⇒ Revisione ⇒	Gli indici sono soggetti a revisione <b>almeno ogni 2 anni</b> dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.
	⇒ Grado di affidabilità ⇒	Gli indici esprimono, su una <b>scala da 1 a 10</b> , il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini previsti, l'accesso al regime premiale.
<b>OGGETTO</b>	⇒ Attività economiche coinvolte ⇒	L'Agenzia delle Entrate individua, <b>entro il mese di gennaio</b> di ciascun anno, le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.
<b>ESCLUSIONI OGGETTIVE</b> Art. 9-bis, c. 6 D.L. 50/2017	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli indici non si applicano ai soggetti che: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. hanno iniziato o cessato l'attività;</li> <li>.. non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività;</li> <li>.. hanno dichiarato ricavi, di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all'art. 54, c. 1 Tuir, di ammontare superiore a € 5.164.569.</li> </ul> </li> </ul>
<b>ESCLUSIONI SOGGETTIVE</b> Art. 2 D.M. 23.03.2018 Art. 9 D.M. 28.12.2018	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli indici sintetici di affidabilità fiscale non si applicano, altresì, nei confronti di: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. contribuenti che si avvalgono del <b>regime forfetario agevolato</b> (art. 1, cc. da 54 a 89 L. 23.12.2014, n. 190), del <b>regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile</b> e lavoratori in mobilità (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98) e i contribuenti che <b>determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari</b>;</li> <li>.. contribuenti che esercitano <b>due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale</b>, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati<sup>(1)</sup>;</li> <li>.. contribuenti con <b>categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA</b>;</li> <li>.. enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa (art. 80, D. Lgs. 3.07.2017, n. 117);</li> <li>.. organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario (art. 86, D. Lgs. 3.07.2017, n. 117);</li> <li>.. imprese sociali (D. Lgs. 3.07.2017, n. 112);</li> <li>.. società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.</li> </ul> </li> </ul>

Nota<sup>(1)</sup>

I ricavi devono essere aumentati dalle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali ex art. 92 e 93 Tuir (D.M. 28.12.2018). Tali soggetti sono tenuti comunque a presentare il modello dati e a compilare il prospetto multiattività.

## APPROFONDIMENTI

DATI  
RILEVANTI

- **Fonti**
  - I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle **dichiarazioni fiscali** previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'**anagrafe tributaria**, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.
- **Dichiarazione del contribuente**
  - I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i **dati economici, contabili e strutturali** rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa **documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale**, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
- **Maggiori importi**
  - Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali **ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per **migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale**.
  - Tali ulteriori componenti positivi **rilevano anche ai fini dell'Irap** e determinano un corrispondente **maggior volume di affari rilevante ai fini Iva**.
  - L'indicazione degli ulteriori componenti positivi **non comporta l'applicazione di sanzioni ed interessi**.

La dichiarazione dei maggiori importi **non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi**, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato **entro il termine** e con le modalità previsti per il **versamento a saldo delle imposte sui redditi**, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.
- **Territorialità**
  - Con il D.M. 28.12.2018 è stato introdotto il dato "territorialità", che ha come obiettivo la differenziazione su scala nazionale, sulla base di specifici indicatori suddivisi per Comune, Provincia, Regione e area territoriale, al fine di tenere in debita considerazione l'influenza della correlazione tra localizzazione territoriale e determinazione dei ricavi.
  - Tutto ciò individuando 3 tipologie di territorialità che saranno applicate unitamente agli ISA:
    - .. livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale Irpef;
    - .. livello delle quotazioni immobiliari;
    - .. livello dei canoni di locazione degli immobili.

## MULTIATTIVITÀ

- I contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa che non rientrano nello stesso ISA, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente **superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati, pur non applicando l'ISA, sono tenuti alla compilazione del relativo modello, comprensivo del prospetto multiattività**, per la sola acquisizione dati.
  - Di conseguenza detti soggetti sono tenuti alla compilazione del modello, ma non all'applicazione dell'ISA.
- Provvedimento  
Ag. Entrate  
30.01.2019

I contribuenti esclusi dalla applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA salva l'eccezione sopra indicata.

**ULTERIORI DATI  
RESI DISPONIBILI  
DALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE**

- Per determinare il punteggio di affidabilità del contribuente, oltre ai dati che lo stesso indica nel modello degli indici di affidabilità, sono necessari anche ulteriori dati, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate all'interno dell'"area riservata" del Cassetto fiscale, alla voce "Consultazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale".

- Tali dati sono prelevati da:
  - .. modelli dichiarativi presentati nelle annualità precedenti, che riguardano, ad esempio, i ricavi, le rimanenze e il reddito;
  - .. banche dati dell'Agenzia delle Entrate, che riguardano, ad esempio, i dati delle CU.

- I dati messi a disposizione dall'Agenzia possono essere utilizzati dal contribuente per l'applicazione degli Isa e possono essere modificati da parte dello stesso, se non risultano corretti.

- Per l'elaborazione degli ISA sono necessari sia i dati relativi al periodo d'imposta di riferimento, sia i dati relativi ad uno o più periodi d'imposta precedenti.

**BENEFICI  
PREMIALI**

- In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- a) l'**esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la compensazione di crediti per un importo **non superiore a € 50.000 annui** relativamente all'Iva e per un importo **non superiore a € 20.000 annui** relativamente alle imposte dirette e all'Irap;
- b) l'**esonero dall'apposizione del visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi dell'Iva** per un importo non superiore a € 50.000 annui;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle **società non operative**;
- d) l'esclusione degli **accertamenti basati sulle presunzioni semplici**;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei **termini di decadenza** per l'attività di accertamento;
- f) l'esclusione della **determinazione sintetica del reddito** complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile **non ecceda di 2/3** il reddito dichiarato.

Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000, non si applicano i benefici di cui alle lettere c), d), e) e f).

**Livelli  
di  
affidabilità**

Con provvedimento l'Agenzia delle Entrate individua i livelli di affidabilità fiscale (prov. 10.05.2019 per il periodo d'imposta 2018), anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.

**SANZIONI  
PER OMISSIONE  
DEI DATI**

- Nei casi di **omissione della comunicazione** dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 8, c. 1 D. Lgs. 471/1997 (**da € 250 a € 2.000**).
- L'Agenzia delle Entrate, nei casi di omissione della comunicazione, può altresì procedere, **previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'Irap e dell'Iva**.

- L'Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, **mette a disposizione del contribuente le informazioni** in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a **correggere spontaneamente** gli errori commessi.
- Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione.

**DISCIPLINA  
APPLICABILE**

- **Parametri e studi di settore**

- **Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri e degli studi di settore cessano di produrre effetti**, nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici.

Ad eccezione di quanto disposto in forma specifica, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici.

- **Accertamento**

- Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore degli indici, si applicano le disposizioni vigenti fino al 23.06.2017.

ATTIVITÀ  
DI CONTROLLO

- L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.

PROGRAMMI  
INFORMATICI

- L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari dei quali possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi **programmi informatici di ausilio alla compilazione** e alla trasmissione dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

Con provvedimento 15.02.2019, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il 2018.

MODELLI  
APPLICABILI  
PER L'ANNO  
D'IMPOSTA 2018

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 22.09.2017, aveva predisposto 70 modelli ISA, relativi a 290 attività nell'ambito di specifici comparti economici (la cui applicazione era prevista il 2017).
- Successivamente la L. 27.12.2017, n. 205 ha differito l'applicazione degli ISA al 2018.
- Il MEF, con D.M. 23.03.2018, ha **approvato 69 dei modelli ISA** predisposti dall'Agenzia delle Entrate, illustrando le "Note tecniche e metodologiche", per le attività soggette agli ISA a decorrere dal 2018.
- L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 7.05.2018, ha individuato **ulteriori 105 modelli ISA** relativi a 842 attività nell'ambito di specifici comparti economici.
- Il MEF, con D.M. 28.12.2018, ha **approvato 106 modelli ISA**, illustrando le "Note tecniche e metodologiche" per ulteriori attività soggette agli ISA a decorrere dal 2018.

- Per l'anno 2018 sono applicabili 175 ISA di cui:
  - .. 152 ordinari (identificati con una "U" finale);
  - .. 23 semplificati (identificati con una "S" finale)<sup>(1)</sup>.
- Essi interessano 5 specifici settori di attività, in dettaglio:

2 agricoltura	52 commercio	61 servizi	37 manifatture	23 professionisti
---------------	--------------	------------	----------------	-------------------

**Nota<sup>(1)</sup>**

La denominazione semplificato, ossia "S" finale, caratterizza gli Indici sintetici di affidabilità relativi ad attività precedentemente soggette ai parametri, per le quali non erano disponibili dati strutturali extra contabili.

## PRINCIPALI DIFFERENZE TRA STUDI DI SETTORE E ISA

STUDI DI SETTORE:  
ACCERTAMENTO

- Negli anni passati sono stati istituiti diversi strumenti di accertamento: dai coefficienti presuntivi di reddito, ai parametri contabili, agli studi di settore.
- Sono stati strumenti che allo stesso tempo svolgevano, in via complementare, tre tipologie di azioni: accertamento, selezione dei contribuenti da verificare e analisi gestionale dell'impresa.

- Obiettivi:
  - .. individuare relazioni esistenti tra le variabili contabili ed extracontabili;
  - .. misurare la capacità di un soggetto di produrre ricavi e/o compensi, al fine di rendere più efficace l'accertamento.

INDICI SINTETICI  
DI AFFIDABILITÀ (ISA):  
COMPLIANCE

- L'approccio degli indici sintetici di affidabilità è diverso da quello degli studi di settore.
- Infatti, non si punta più alla verifica, attraverso strumenti di accertamento, della "vita fiscale" del contribuente, ma ci si pone in un'ottica di creare uno strumento che lo inviti ad assolvere correttamente gli obblighi di natura fiscale posti a proprio carico dalla normativa, attraverso l'attività di "tax compliance".

- Obiettivi:
  - .. favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
  - .. stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti;
  - .. rafforzare la collaborazione tra contribuenti e Amministrazione Finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.



## BENEFICI PREMIALI COLLEGATI AGLI ISA 2018

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 21.06.2017, n. 96 - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019, prot. 126200

L'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 10.05.2019, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2018.

### SCHEMA DI SINTESI

<b>REGIME PREMIALE</b> Art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2018	⇒ Beneficiari ⇒	Ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA è riconosciuto uno specifico regime premiale.
	⇒ Benefici ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici di affidabilità fiscale sono riconosciuti i seguenti benefici:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap;</li> <li>b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui;</li> <li>c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 L. 724/1994), anche ai fini di quanto previsto all'art. 2, c. 36-decies, 2° p. D.L. 138/2011;</li> <li>d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici [art. 39, c. 1, lett. d), 2° p. D.P.R. 600/1973 e art. 54, c. 2, 2° p. D.P.R. 633/1972];</li> <li>e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1972, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e art. 57, c. 1 D.P.R. 633/1972);</li> <li>f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 D.P.R. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.</li> </ul> </li> </ul>
	⇒ Periodo d'imposta 2018 ⇒	I benefici previsti alle lett. a) e b), con riferimento all'Iva, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA per l'analogo periodo d'imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito Iva infrannuale, nonché della dichiarazione annuale Iva, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
<b>CONTROLLI</b>	⇒ Elementi presi in considerazione ⇒	Con provvedimento Agenzia delle Entrate 10.05.2019 sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali.
	⇒ Livello di affidabilità ⇒	L'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.
		Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal c. 14 dell'art. 9-bis del decreto, l'Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità <b>minore o uguale a 6</b> .

ACCESSO AI BENEFICI PREMIALI PER IL 2018

Tavola

Benefici legati al livello di affidabilità

Livello di affidabilità	Benefici per periodo d'imposta 2018 (anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi)	
Da 9 a 10	Disciplina società di comodo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con <b>livello di affidabilità almeno pari a 9</b>: .. esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative; .. esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato ("redдитometro").</li> </ul>
	Determinazione sintetica del reddito	
Almeno 8,5	Accertamenti con presunzioni semplici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con un <b>livello di affidabilità almeno pari a 8,5</b>: .. esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.</li> </ul>
Almeno 8	Termini di accertamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con un <b>livello di affidabilità almeno pari a 8</b>: .. i termini di decadenza per l'attività di accertamento sono ridotti di 1 anno; .. esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a € 50.000 all'anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019; .. esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a € 50.000 all'anno, maturato nei primi 3 trimestri del periodo di imposta 2020; .. esonero dall'apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti fino a € 20.000 all'anno, sulle dichiarazioni (imposte sui redditi e Irap) per il periodo 2018; .. esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del <b>rimborso</b> del credito Iva sulla dichiarazione annuale per il periodo 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2020, per un importo fino a € 50.000 all'anno;</li> </ul>
	Visto di conformità	
Inferiore a 8 e superiore a 6	-	Nessun beneficio e nessuna penalizzazione specifica.
Fino a 6	Posizioni a rischio	Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, si tiene conto di un livello di affidabilità <b>minore o uguale a 6</b> .

VISTO DI CONFORMITÀ PER COMPENSAZIONE DI CREDITI

• Dichiarazione annuale

• L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo di imposta 2018, presentano un **livello di affidabilità almeno pari a 8**, per la compensazione dei crediti di importo **non superiore a**:  
.. € 50.000 annui relativi all'Iva, maturati nell'annualità 2019;  
.. € 20.000 annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel 2018.

• Compensazione credito Iva infrannuale

• L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri dell'anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo **non superiore a € 50.000 annui** (ma superiore a € 5.000 annui), ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 8** per il periodo di imposta 2018.

L'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di compensazione effettuate nell'anno è pari a € 50.000.

Le soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2020.

VISTO DI CONFORMITÀ PER RIMBORSO IVA

• Rimborso annuale

• L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2019, è riconosciuto, per crediti di importo **non superiore a € 50.000 annui**, ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 8** per il periodo di imposta 2018.

• Rimborso infrannuale

• L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo **non superiore a € 50.000 annui**, ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 8** per il periodo di imposta 2018.

L'utilizzo, in tutto o in parte, del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di rimborso effettuate nell'anno è pari a € 50.000.

Le soglie di esonero **sono cumulative**, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2020 (in ogni caso si tratta di crediti di importo superiore a € 30.000 maturati nell'anno).



## ACQUISIZIONE DEI DATI PER APPLICAZIONE DEGLI ISA 2018


Art. 1, c. 931 L. 27.12.2017, n. 205 - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019 - Provv. Ag. Entrate 30.01.2019  
Provv. Ag. Entrate 9.04.2018

Ad integrazione delle indicazioni fornite con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.01.2019, relative all'accesso puntuale agli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018 tramite il cassetto fiscale, l'Agenzia ha definito le procedure che i soggetti incaricati alla trasmissione telematica devono seguire per l'acquisizione massiva di tali dati.

In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino **già delegati all'accesso al cassetto fiscale**, è previsto l'**invio all'Agenzia dell'elenco dei soggetti** per i quali sono richiesti i dati; l'Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.

**In assenza della citata delega**, invece, è necessario seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 9.04.2018 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata.

### SCHEMA DI SINTESI





## RICHIESTA E ACQUISIZIONE MASSIVA

RICHIESTA MASSIVA  
DEGLI INTERMEDIARI  
DELEGATI  
ALLA CONSULTAZIONE  
DEL CASSETTO FISCALE  
DEL CONTRIBUENTE• File  
da  
trasmettere

- Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, l'indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.
- Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate ovvero secondo le specifiche, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall'Agenzia.

• Visualizzazione  
dei dati

- Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati **consultando il proprio cassetto fiscale**.

RICHIESTA MASSIVA  
DEGLI INTERMEDIARI  
NON PROVVISI  
DI DELEGA  
ALLA CONSULTAZIONE  
DEL CASSETTO FISCALE  
DEL CONTRIBUENTE• File  
da  
trasmettere

- Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per ciascun delegante, i seguenti elementi:
  - .. codice fiscale del contribuente;
  - .. codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;
  - .. numero e data della delega;
  - .. tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
  - .. **gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione Iva 2018** - Periodo d'imposta 2017 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore 2018 - Periodo d'imposta 2017, presentata da ciascun soggetto delegante.

Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui l'intermediario dichiara di aver ricevuto **specifica delega** ai fini dell'acquisizione dei dati per l'applicazione degli ISA, che gli originali delle deleghe sono **conservati per 10 anni** presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file **corrispondono** a quelli riportati negli originali delle deleghe.

- Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate ovvero secondo le relative specifiche tecniche utilizzando il software di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

• Registro  
cronologico

- Gli intermediari conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe.
- Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito **registro cronologico**, con indicazione dei seguenti dati:
  - .. numero progressivo e data della delega;
  - .. codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
  - .. estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

## • Controlli

- L'Agenzia delle Entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite anche presso le sedi degli intermediari.
- Inoltre l'Agenzia delle Entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità; in tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, **entro 48 ore** dalla richiesta.
- Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l'altro, alla revoca dell'abilitazione al servizio (di cui all'art. 8, c. 1, lett. h) D.D. 31.07.1998).
- Restano ferme la responsabilità civile e l'applicazione delle sanzioni penali.

• Visualizzazione  
dei dati

- Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati **consultando il proprio cassetto fiscale**.

## RICEVUTE

- **Entro 5 giorni dall'invio della richiesta**, il sistema fornisce, nella sezione Ricevute dell'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l'elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica.
- In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta, non sono consegnati i dati indicati per i soggetti segnalati.
- È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un file contenente il protocollo telematico della richiesta che si intende annullare.

DISPONIBILITÀ  
DEI DATI RICHIESTI  
IN MODALITÀ  
MASSIVA

- **Decorrenza**
  - Per le richieste regolarmente pervenute sono resi disponibili nell'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, al soggetto che ha inviato la richiesta in modalità massiva, i file contenenti i dati, **entro 5 giorni** dalla data della richiesta.
  - Per le richieste regolarmente pervenute **entro tale data**, i file sono resi disponibili **entro 5 giorni** a partire da tale data.
- **Cancellazione**
  - **Entro 20 giorni lavorativi** dalla data in cui sono stati resi disponibili i file contenenti i dati, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a cancellarli dall'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici.

• Contestualmente è reso disponibile:  
 .. l'elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;  
 .. l'elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.

## MANCATO INVIO MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI ISA

INVITO  
AL CONTRIBUENTE

- **Comunicazione di avvenuta presentazione dichiarazione**
  - Nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, deve essere contenuto un apposito "invito" al contribuente, affinché quest'ultimo trasmetta, qualora non l'abbia fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA.
- **Soggetti**
  - Sono interessati i soggetti che dichiarano **redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo** per cui risulta **approvato un indice sintetico di affidabilità fiscale** e che, in sede di dichiarazione, non hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati e non hanno indicato una causa di esclusione che li esoneri dalla presentazione del modello stesso.
- **Adempimento del contribuente**
  - Tale modalità di comunicazione telematica consente di fornire, con efficienza e tempestività, indicazioni al contribuente circa gli adempimenti dichiarativi relativi agli ISA in modo da permettere allo stesso, laddove non abbia in precedenza correttamente provveduto, di adempiere all'obbligo di presentazione dei relativi modelli.



## ACQUISIZIONE MASSIVA DATI ISA 2018 PER INTERMEDIARI

Art. 1, c. 931 L. 27.12.2017, n. 205 - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019 - Provv. Ag. Entrate 30.01.2019 - Provv. Ag. Entrate 9.04.2018 - Provv. Ag. Entrate 4.06.2019, prot. 175451 - Comun. stampa Ag. Entrate 10.06.2019 - Mess. Area riservata Entratel 5.06.2019 e 12.06.2019

Gli indici sintetici di affidabilità hanno bisogno, oltre che dei dati dichiarati relativi al periodo di imposta cui gli Isa si applicano (2018), anche di altri dati nella disponibilità dell'Agenzia. Tali ulteriori informazioni sono sia dati dichiarati dal contribuente in annualità precedenti sia dati "precalcolati" e possono essere acquisite puntualmente o massivamente dall'intermediario incaricato alla trasmissione telematica. Dal 5.6.2019 è possibile inviare, tramite Entratel, i file contenenti le richieste per l'acquisizione massiva dei dati precalcolati ISA 2018.

Dal 12.06.2019 è inoltre possibile effettuare l'acquisizione massiva dei file dei predetti dati, per i quali l'intermediario ha inviato l'apposita richiesta telematica.

### ADEMPIMENTI PER L'ACQUISIZIONE MASSIVA DEI DATI

<b>INTERMEDIARIO CON DELEGA AL CASSETTO FISCALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasmette all'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. il codice fiscale del soggetto richiedente;</li> <li>.. per ciascun delegante, l'indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.</li> </ul> </li> </ul>
<b>INTERMEDIARIO SENZA DELEGA AL CASSETTO FISCALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisisce le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. <ul style="list-style-type: none"> <li>Le deleghe sono conservate unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti e sono gestite dal responsabile individuato dall'intermediario.</li> </ul> </li> <li>Trasmette all'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. codice fiscale del contribuente;</li> <li>.. codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;</li> <li>.. numero e data della delega;</li> <li>.. tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;</li> <li>.. gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione Iva 2018 - Periodo d'imposta 2017 o, in assenza della dichiarazione Iva, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore 2018 - periodo d'imposta 2017, presentata da ciascun soggetto delegante.</li> </ul> </li> <li>Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. numero progressivo e data della delega;</li> <li>.. codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;</li> <li>.. estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.</li> </ul> </li> </ul>
<b>TRASMISSIONE DEL FILE</b> Dal 5.06.2019	Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate ovvero secondo le relative specifiche tecniche utilizzando il software di controllo reso disponibile dall'Agenzia ed è trasmesso attraverso il servizio telematico Entratel.
<b>SERVIZIO TELEMATICO</b>	Solo se l'intermediario è privo di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, il servizio telematico contiene anche una domanda di riscontro all'Agenzia delle Entrate.
<b>DISPONIBILITÀ DEI DATI</b> Dal 12.06.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro 5 giorni dall'invio della richiesta il sistema fornisce, nella sezione <b>Ricevute</b> dell'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l'elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica.</li> <li>Per le richieste regolarmente pervenute sono resi disponibili nell'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, i file contenenti gli ulteriori dati rilevanti per gli Isa, entro 5 giorni dalla data della richiesta.</li> <li>Contestualmente è reso disponibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. l'elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;</li> <li>.. l'elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.</li> </ul> </li> <li>Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati consultando il proprio cassetto fiscale.</li> <li>Entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili i file contenenti i dati, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a cancellarli dall'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici.</li> </ul>

## INTERMEDIARIO SENZA DELEGA AL CASSETTO FISCALE

ACQUISIZIONE  
DELLE DELEGHE• **Contenuto**  
()

- La delega contiene le seguenti informazioni:
  - .. codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
  - .. codice fiscale e dati anagrafici dell'eventuale rappresentante legale/negoziante, ovvero tutore del delegante;
  - .. periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
  - .. data di conferimento della delega.

FILE  
DA TRASMETTERE• **Dichiarazione sostitutiva**

- Nel file da inviare deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui l'intermediario dichiara:
  - .. di aver ricevuto **specifica delega ai fini dell'acquisizione dei dati per l'applicazione degli ISA**;
  - .. che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio;
  - .. che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe.

• **Elementi di riscontro**

- Elementi contenuti nella dichiarazione Iva 2018 - Periodo d'imposta 2017 o, in assenza della dichiarazione Iva, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore 2018 - Periodo d'imposta 2017, presentata da ciascun soggetto delegante, indicati nell'allegato 3 al provv. Ag. Entrate 10.05.2019.

**Modello Iva 2018**

- Dati relativi alla dichiarazione Iva 2018 - Periodo d'imposta 2017 presentata da ciascun soggetto delegante:
  - .. importo corrispondente al **volume d'affari**;
  - .. importi corrispondenti all'**imposta dovuta** e all'**imposta a credito**.

**Modello studi di settore 2018**

- **In assenza di dichiarazione Iva**, dati relativi al Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 2018 - Periodo d'imposta 2017 presentato da ciascun soggetto delegante:
  - .. importo corrispondente alla somma dell'ammontare dei **ricavi** di cui alle lett. a) e b) del c. 1 dell'art. 85 Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione e dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti;
  - .. importo corrispondente alla somma dell'ammontare del **reddito di impresa** (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del quadro F e rilevanti ai fini fiscali e del reddito (o la perdita) derivante dall'esercizio dell'arte o della professione del periodo d'imposta considerato, risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del quadro G e rilevanti ai fini fiscali.

Al riguardo, si tiene conto dell'ultima dichiarazione validamente pervenuta in Anagrafe Tributaria alla data indicata sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

**DISPONIBILITÀ  
E UTILIZZO  
DEI DATI**

- Gli ulteriori dati sono disponibili (dal 12.06.2019) nella sezione "Comunicazioni" dell'area riservata Entratel, alla voce "Richiesta Precalcolate Isa".
- I file resi disponibili devono essere:
  - .. elaborati utilizzando la funzione "Apri" del menù "Ricevute" di "Entratel-Desktop Telematico";
  - .. caricati nel software "Il tuo Isa", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione degli Isa 2018, che consente di calcolare il proprio indice di affidabilità fiscale (disponibile sul sito Internet dell'Agenzia, al percorso Home - Schede - Dichiarazioni - ISA), oppure all'interno di altro gestionale di mercato.

Tavola n. 1



**Fac-simile conferimento delega all'acquisizione degli ulteriori dati rilevanti per l'applicazione degli Isa**

n. ....1.....

**Conferimento delega all'acquisizione degli ulteriori dati ai fini dell'applicazione degli Isa**

Il/La sottoscritto/a Mario Rossi....., codice fiscale RSSMRA71R05A952K....., documento d'identità carta d'identità....., n. AB66201....., scadenza 15.10.2021..... in qualità di legale rappresentante di ..... codice fiscale ...../Partita Iva .....  
**conferisce delega** a favore del seguente soggetto (codice fiscale) NRELGU70A01F205D....., (cognome e nome / denominazione) Neri Luigi....., **per l'acquisizione e l'utilizzo degli ulteriori dati per l'applicazione degli Isa.**

Il delegato, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta la nomina e si impegna a istituire il registro cronologico, e a gestire le seguenti fasi del processo di acquisizione dei moduli:

- numerazione del modulo di delega;
- annotazione dei dati della delega all'interno del registro cronologico;
- conservazione del modulo di delega.

Luogo e data, Milano, 21.05.2019.....

*Mario Rossi*  
.....  
(Firma del delegante)

*Luigi Neri*  
.....  
(Firma del delegato)

Tavola n. 2



**Fac-simile registro cronologico delle deleghe per l'acquisizione degli ulteriori dati ai fini Isa**

N. delega	Data sottoscrizione	Codice fiscale delegante	Denominazione delegante	Dati anagrafici delegante				Estremi documento		Annotazioni
				Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Tipo	Numero	
1	21.05.2019	RSSMRA61R15F205P		Rossi	Mario	Milano	15.10.1961	CI	AB66666	
2	22.05.2019	00123450789	Alfa S.r.l.					PAT	U1L12222	
3	23.05.2019	VRDSRA71C70F205K		Verdi	Sara	Milano	30.03.1971	CI	AA59995	

## Tavola n. 3



## Ulteriori dati per l'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 2018

- Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d'imposta 2018 sono di seguito riportati:
  - .. rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente;
  - .. rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente;
  - .. rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente;
  - .. rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, c. 5 del Tuir relative al periodo d'imposta precedente;
  - .. costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti;
  - .. costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente;
  - .. reddito relativo al periodo d'imposta precedente;
  - .. reddito relativo a 2 periodi d'imposta precedenti;
  - .. reddito relativo a 3 periodi d'imposta precedenti;
  - .. reddito relativo a 4 periodi d'imposta precedenti;
  - .. reddito relativo a 5 periodi d'imposta precedenti;
  - .. reddito relativo a 6 periodi d'imposta precedenti;
  - .. reddito relativo a 7 periodi d'imposta precedenti;
  - .. numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d'imposta precedenti;
  - .. condizione di **"Lavoro dipendente"** risultante dalla "Certificazione Unica";
  - .. condizione di **"Pensionato"** risultante dalla "Certificazione Unica";
  - .. **numero incarichi risultanti dalla "Certificazione Unica"**;
  - .. importo dei compensi percepiti risultanti dalla "Certificazione Unica";
  - .. anno di **inizio attività risultante in "Anagrafe Tributaria"**;
  - .. **canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili;**
  - .. valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei **Bonifici per ristrutturazione;**
  - .. presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
  - .. ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
  - .. percentuale di attività da **interventi di ristrutturazione** dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
  - .. ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
  - .. rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta precedente;
  - .. rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente;
  - .. valore della produzione dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
  - .. numero di **modelli CU** nei quali il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica;
  - .. **coefficiente individuale** per la stima dei ricavi/compensi;
  - .. **coefficiente individuale** per la stima del valore aggiunto;
  - .. numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei 7 periodi d'imposta precedenti;
  - .. ammortamenti per beni mobili strumentali (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
  - .. canoni relativi a beni immobili (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
  - .. costi specifici: carburanti e lubrificanti (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
  - .. costo del venduto e per la produzione di servizi (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
  - .. **postazioni di lavoro** (per taglio, acconciatura, ecc.) (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
  - .. tumulazioni (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
  - .. spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
  - .. spese per prestazioni rese da professionisti esterni (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
  - .. costi produttivi (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
  - .. totale spese per servizi (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
  - .. valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in leasing (media dei 7 periodi d'imposta precedenti).



# DICHIARAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI AI FINI ISA

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50 conv. L. 24.06.2017, n. 96 - Provv. Ag. Entrate 30.01.2019 - Provv. Ag. Entrate 15.02.2019 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019 - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - D.M. 30.01.2019 - D.M. 15.02.2019 - D.M. 27.02.2019 - D.M. 23.03.2019 - Ris. Ag. Entrate 10.05.2019, n. 48

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere al regime premiale, il contribuente può indicare nella relativa **dichiarazione ulteriori componenti "positivi"**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap e determinano un corrispondente **maggior volume di affari rilevante ai fini Iva**. In particolare, ai fini Iva, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'**aliquota "media"** risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. I soggetti tenuti alla presentazione del modello Isa devono, inoltre, barrare **la casella "ISA" del modello Redditi** e inviare detto modello unitamente a quello dei redditi. La casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" deve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 9 bis, c. 11, lett. a) e b) D.L. 50/2017. L'articolo prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8: l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap; l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui.

## SCHEMA DI SINTESI

<b>ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI</b>	⇒ Facoltà	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>I contribuenti che intendono dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, indicano nella relativa dichiarazione tali importi compilando la specifica sezione. Tali valori sono indicati anche nel rigo F03 del modello Isa (rigo G02 per professionisti) relativo ai "dati contabili".</li> <li>Il contribuente decide l'importo, senza l'esistenza di un valore obbligatorio.</li> </ul>
	⇒ Finalità	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Migliorare il proprio profilo di affidabilità.</b></li> <li><b>Accedere al regime premiale previsto dalla disciplina Isa.</b></li> </ul>
<b>RILEVANZA</b>	⇒ Ires e Irpef	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tali importi sono rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle <b>imposte sui redditi</b>.</li> <li>I dati relativi all'adeguamento agli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte dirette devono essere riportati negli appositi campi contenuti nei quadri di determinazione del reddito.</li> </ul>
	⇒ Irap	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tali ulteriori componenti positivi rilevano <b>anche ai fini Irap</b>.</li> <li>Nell'apposito rigo collocato all'inizio dei relativi quadri devono essere indicati i maggiori ricavi (colonna 1) o compensi (colonna 2) rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa.</li> </ul>
	⇒ Iva	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente <b>maggior volume di affari rilevante ai fini Iva</b>.</li> <li>In particolare, nella <b>col. 1 del rigo RQ80 del modello Redditi 2019</b> devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini Iva e nella <b>col. 2 la relativa imposta</b>.</li> <li>Ai fini di tale imposta, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi <b>si applica</b>, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.</li> <li>La maggiore imposta è versata mediante modello F24, codice tributo <b>6494</b>.</li> </ul>
<b>SANZIONI</b>	⇒	⇒	La dichiarazione degli importi da "adeguamento" <b>non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi</b> .
	⇒	⇒	A condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 241/1997.

## ASPETTI OPERATIVI

Tavola n. 1

## Obbligo di presentazione Isa da segnalare nel modello Redditi SC 2019 (frontespizio)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionale IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali

Tavola n. 2

## Esonero dall'apposizione del visto di conformità per accesso al regime premiale nel modello Redditi SC 2019 (frontespizio)

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997  
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Tavola n. 3

## Adeguamento ai fini Ires dei maggiori ricavi nel modello Redditi SC 2019

Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	1	,00	2	,00	
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)				,00	
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici				,00	
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività				,00	
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10				,00	
	RF12	Ricavi non annotati	ISA	1	,00	2	,00

## Nota

- Rigo RE5 per reddito di lavoro autonomo; RF12 e RG5 per persone fisiche. Gli stessi righe sono previsti per le società di persone.
- Nel rigo RF12, colonna 2 si deve indicare l'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1. L'importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.

Tavola n. 4

## Adeguamento ai fini Iva dei maggiori ricavi nel modello Redditi SC 2019

SEZIONE XXI Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA	RQ80	Maggiori corrispettivi	Imposta
		1	2
		,00	,00

## Nota

Stesso rigo per società di persone, persone fisiche e lavoratori autonomi.

Tavola n. 5

## Adeguamento ai fini Irap dei maggiori ricavi nel modello 2019

Quadro IQ (persone fisiche)									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI</th> </tr> <tr> <th>Maggiori ricavi</th> <th>Maggiori compensi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table>	ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI		Maggiori ricavi	Maggiori compensi	1	2	,00	,00
ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI									
Maggiori ricavi	Maggiori compensi								
1	2								
,00	,00								
IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR								
	,00								
Nota	Gli stessi righe sono previsti nel quadro IP (società di persone).								
Quadro IC (società di capitali)									
	ISA: ulteriori componenti positivi								
	,00								
IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni								
	,00								
Nota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per i soggetti che determinano la base imponibile Irap con il metodo fiscale, nell'ammontare dei ricavi da indicare nello specifico rigo del relativo quadro compilato (IQ1, IP1 o IC1) devono essere inclusi anche gli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, indicati nella colonna 1 dell'apposito rigo inserito all'inizio del quadro.</li> <li>• Per i soggetti che determinano la base imponibile Irap con il metodo da bilancio, i maggiori ricavi sono indicati nel rigo "altre variazioni in aumento" (IC51, IP37, IQ33 con il codice 2).</li> </ul>								



Esempio n. 1

Miglioramento del profilo di affidabilità fiscale

Dati

- Soggetto in contabilità ordinaria.
- Ricavi delle vendite: € 100.000.
- Maggiori ricavi per miglioramento affidabilità: € 10.000.
- Aliquota media Iva: 22%.

Esempio n. 1/A

Modello Redditi SC 2019

	<b>RF2</b>	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)		100.000,00
		... omissis ...		
Variazioni in aumento	<b>RF7</b>	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	1	,00
	<b>RF8</b>	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)	2	,00
	<b>RF9</b>	Reddito determinato con criteri non analitici		,00
	<b>RF10</b>	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività		,00
	<b>RF11</b>	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10		,00
	<b>RF12</b>	Ricavi non annotati	ISA	
			1	10.000,00
			2	10.000,00

Esempio n. 1/B

Adeguamento ai fini Iva dei maggiori ricavi nel modello Redditi SC 2019

<b>SEZIONE XXI</b> Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA	<b>RQ80</b>		Maggiori corrispettivi	Imposta
		1	2	
			10.000,00	2.200,00

Esempio n. 1/C

Adeguamento ai fini Irap dei maggiori ricavi nel modello 2019

	ISA: ulteriori componenti positivi	10.000,00																				
<b>IC1</b>	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		100.000,00																			
	... omissis ...																					
<b>IC51</b>	Altre variazioni in aumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

Esempio n. 2

Adeguamento ai fini Irap dei maggiori ricavi nel modello 2019 per professionista (in contabilità semplificata)

Dati

- Compensi conseguiti: € 30.000
- Maggiori compensi per miglioramento affidabilità: € 5.000.

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi
		1	2
		,00	5.000,00
	... omissis ...		
Sez. V Esercenti arti e professioni	<b>IQ50</b>	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	35.000,00
	<b>IQ51</b>	Costi inerenti all'attività esercitata	,00
	<b>IQ52</b>	Valore della produzione (IQ50 - IQ51)	,00




## MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO ISA

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 21.06.2017, n. 96 - Art. 1, c. 931 L. 27.12.2017, n. 205 - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018  
Prov. Ag. Entrate 10.05.2019 - Prov. Ag. Entrate 30.01.2019 - Prov. Ag. Entrate 9.04.2018 - Prov. Ag. Entrate 4.06.2019, prot. 175451  
Comun. stampa Ag. Entrate 10.06.2019 - Mess. Area riservata Entratel 5.06.2019 e 12.06.2019

Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2019 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Nei modelli ISA sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile. Le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare comunicano i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31.12 tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta (solo tali contribuenti barrano la casella "periodo di imposta diverso da 12 mesi" e indicano i "mesi di attività nel corso del periodo di imposta". I modelli ISA approvati, e le relative istruzioni nonché il software sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

### SCHEMA DI SINTESI



MODALITÀ DI COMPILAZIONE

DATI CONTABILI

- I dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei **dati strutturali** sono comunicati **senza considerare eventuali variazioni fiscali** derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili.
- Viceversa, i dati contabili da indicare **nel quadro F o G** sono forniti **tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali** determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.

• Se non diversamente specificato nelle istruzioni dell'ISA applicabile.

Rimanenze

Il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, da indicare nel quadro F sarà determinato in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino, anche se in precedenza i relativi costi, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei "minimi", di quello di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o di quello semplificato, sono stati dedotti integralmente nel periodo di imposta di acquisto.

SPESE SOSTENUTE

- Il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la specifica categoria di reddito.

• Per alcuni ISA è stato predisposto sia il quadro F (attività in forma d'impresa) sia il quadro G (attività in forma di lavoro autonomo).

PATENT BOX

- La quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ovvero, l'ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al c. 39 dell'art. 1, L. 23.12.2014, n. 190, che non concorrono a formare il reddito, in base a quanto previsto dall'art. 1, cc. da 37 a 45 L. 23.12.2014, n. 190 (Patent box) devono essere indicate in maniera indistinta all'interno del quadro F.

Ad esempio, l'ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al c. 39 dell'art. 1 L. 23.12.2014, n. 190, che non concorrono a formare il reddito, dovranno essere incluse tra quelle assoggettate a tassazione e indicate nel rigo F05 del quadro F.

REDDITO LORDO

- Come evidenziato nelle istruzioni al quadro F - Dati contabili, il reddito (o la perdita) d'impresa da indicare in tale quadro è la risultante della differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei rigi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali.
- L'importo deve coincidere con il reddito d'impresa lordo (o la perdita), indicato nei rigi dei quadri RF e RG del modello Redditi.

BENI STRUMENTALI 1994 E 1995

- Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori del costo storico e di quello di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, da indicare nel rigo F27 del quadro F - Dati contabili, sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20%.

• La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 D.L. 357/1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12.06.1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

ALIQUOTA IVA ADEGUAMENTO

- I campi F34 e G20 dei modelli ISA, relativi all'aliquota Iva applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, prevede l'indicazione di un valore percentuale con due cifre decimali.
- Se è stata barrata la casella relativa all'esenzione Iva (rigo F28 o rigo G15, rispettivamente, del quadro F o del quadro G dei dati contabili), i successivi rigi necessari alla determinazione dell'aliquota Iva (rigi da F29 a F34 o da G16 a G20) non devono essere compilati.

ASSEVERAZIONE

- I CAF imprese e i professionisti abilitati possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione dei dati (art. 35, c. 1, lett. b) D. Lgs. 241/1997), che consiste nella verifica che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli ISA corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.

Ad esempio, dovrà essere verificato che il costo del venduto e i dati relativi ai beni strumentali e le altre spese corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

• L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente.

**COMPILAZIONE QUADRO F PER LE IMPRESE**

Nel quadro F del modello essere indicati gli elementi contabili delle imprese necessari per l'applicazione indice di riferimento. I soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili. Per la determinazione del valore dei dati rilevanti a tali fini occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa devono essere assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir. Si propone una elencazione indicativa dei conti rilevati in contabilità da riepilogare in ciascun rigo. Considerata la specificità dei singoli modelli e che le voci devono essere classificate tenendo conto del tipo di attività svolta, il successivo elenco deve intendersi a titolo esemplificativo, ancorché applicabile, in linea generale, alla massima parte dei soggetti titolari di partita Iva.

Rigo quadro F	Descrizione conti					
<p><b>F01</b></p> <p>Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 85, c. 1 Tuir</p> <p>Compresi i beni destinati a finalità estranee, autoconsumo e assegnazione ai soci</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prodotti finiti c/vendite</li> <li>Imballaggi c/vendite</li> <li>Corrispettivi cessione beni</li> <li>Ricavi beni/servizi agricoltura tassati 25%</li> <li>Autoconsumo estraneo all'impresa</li> <li>(Sconti su vendite)</li> <li>(Premi su vendite)</li> <li>Altri ricavi delle vendite</li> <li>Lavorazioni c/terzi</li> <li>Noleggi di impianti e macchinari</li> <li>Ricavi immobili strumentali imprese immobiliari</li> <li>Assegnazione soci</li> <li>Merci c/vendite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricavi c/cessione beni usati art. 36 D.L. 41/1995</li> <li>Rimborsi spese</li> <li>(Resi su vendite)</li> <li>(Abbuoni passivi su vendite)</li> <li>Vendita beni usati con Iva</li> <li>Corrispettivi per prestazioni di servizi</li> <li>Provvigioni attive</li> <li>Ricavi per trasporto conto terzi</li> <li>Altri ricavi delle prestazioni</li> </ul> <p>Chi compila il modello AG40U (attività immobiliari) indica in questo rigo: - canoni per affitto azienda o ramo azienda.</p>				
<p><b>F02</b></p> <p>Altri proventi considerati ricavi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risarcimento danni beni destinati rivendita</li> <li>Contributi c/esercizio per contratto</li> <li>Contributi c/esercizio da enti pubblici</li> <li>Contributi c/esercizio non tassati Irap</li> <li>Contributi c/credito d'imposta tassabili</li> </ul>	<p>Chi compila il modello AG40U (attività immobiliari) indica in questo rigo: - reddito da immobili che non costituiscono beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta attività d'impresa; - canoni di locazione beni strumentali per natura.</p>				
<p><b>F03</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ulteriori componenti positivi per migliorare profilo affidabilità (rilevando ai fini Irap e ai fini Iva).</li> </ul>					
<p><b>F04</b></p> <p>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capitalizzazione di costi di immobilizzazioni immateriali e materiali</li> <li>Costruzioni interne di immobilizzazioni materiali e immateriali</li> </ul>					
<p><b>F05</b></p> <p>Altri proventi e componenti positivi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fitti attivi fabbricati non strumentali</li> <li>Fitti attivi fabbricati strumentali per natura</li> <li>Ricavi mensa aziendale - gestione interna</li> <li>Sconti attivi</li> <li>Sopravvenienze ordinarie attive</li> <li>Proventi per liberalità</li> <li>Altri ricavi e proventi vari</li> <li>Proventi indennità cessazione rapporto agenzia - soggetti Ires</li> <li>Abbuoni/arrotondamenti attivi</li> <li>Plusvalenze ordinarie quota imponibile</li> <li>Plusvalenze per destinazione finalità estranee o consumo personale e familiare</li> <li>Omaggi da fornitori</li> <li>Proventi da royalties, brevetti, marchi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contributi in c/capitale</li> <li>Recupero incentivo fiscale Tremonti Ter</li> <li>Quote plusvalenze rateizzate esercizi precedenti</li> <li>Utili agevolati per imprese che hanno aderito a un contratto di rete</li> <li>Rimborsi assicurativi per furti e risarcimenti danni</li> <li>Plusvalenze straordinarie</li> <li>Sopravvenienze attive estranee all'attività tassabili</li> <li>Altre liberalità ricevute</li> <li>Altri proventi straordinari (sconti, resi)</li> <li>Plusvalenze cessione azienda, conferimenti, fusioni e scissioni</li> <li>Plusvalenze straordinarie immobilizzazioni non strumentali (quota imponibile)</li> <li>Insussistenza del passivo</li> </ul> <p>I contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendano avvalersi del regime forfetario devono indicare la somma algebrica delle quote residue dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.</p>				
<p><b>F06</b></p> <p>Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opere e servizi durata ultrannuale c/esistenze iniziali</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td><b>Campo 2</b></td> <td>Valore delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, c. 70 L. 296/2006.</td> </tr> <tr> <td><b>Campo 3</b></td> <td>Valore esistenze iniziali delle esistenze iniziali opere ultrannuali valutate ai sensi art. 93 c. 5 Tuir distrutte a seguito di un fatto eccezionale o perduto per causa di eventi fortuiti o accidentali il valore è da indicare al netto dell'eventuale risarcimento danni.</td> </tr> </table> <p>I contribuenti in contabilità semplificata devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali.</p>	<b>Campo 2</b>	Valore delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, c. 70 L. 296/2006.	<b>Campo 3</b>	Valore esistenze iniziali delle esistenze iniziali opere ultrannuali valutate ai sensi art. 93 c. 5 Tuir distrutte a seguito di un fatto eccezionale o perduto per causa di eventi fortuiti o accidentali il valore è da indicare al netto dell'eventuale risarcimento danni.	
<b>Campo 2</b>	Valore delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, c. 70 L. 296/2006.					
<b>Campo 3</b>	Valore esistenze iniziali delle esistenze iniziali opere ultrannuali valutate ai sensi art. 93 c. 5 Tuir distrutte a seguito di un fatto eccezionale o perduto per causa di eventi fortuiti o accidentali il valore è da indicare al netto dell'eventuale risarcimento danni.					
<p><b>F07</b></p> <p>Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opere e servizi durata ultrannuale c/rimanenze finali</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td><b>Campo 2</b></td> <td>Valore delle rimanenze finali valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, c. 70 L. 296/2006.</td> </tr> </table> <p>I contribuenti in contabilità semplificata devono indicare i dati relativi alle rimanenze finali anche se non concorrono alla determinazione del reddito.</p>	<b>Campo 2</b>	Valore delle rimanenze finali valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, c. 70 L. 296/2006.			
<b>Campo 2</b>	Valore delle rimanenze finali valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, c. 70 L. 296/2006.					

Rigo quadro F	Descrizione conti	
<b>F08</b> Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggi, monopoli, valori bollati</li> <li>• Ricavi per cessione di carburanti - lubrificanti</li> <li>• Ricavi per cessione libri</li> <li>• Vendite ricariche telefoniche - schede e ricariche prepagate per pay per view, biglietti della lotteria, Lotto, gratta e vinci</li> <li>• Abbonamenti biglietti tessere mezzi pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcheggio viacard</li> <li>• Ricavi generi di monopolio marche assicurative e simili</li> <li>• Ricavi cessione giornali, riviste</li> <li>• Corrispettivi c/vendite prodotti editoriali</li> <li>• Gestione ricevitorie (Lotto-superenalotto-totocalcio)</li> </ul>
<b>F09</b> Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carburante e lubrificante c/esistenze iniziali distributori</li> <li>• Generi di monopolio c/esistenze iniziali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Libri c/esistenze iniziali</li> <li>• Ricariche, biglietti, Lotto, bollo c/esistenze iniziali</li> </ul>
I contribuenti in contabilità semplificata devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali.		
<b>F10</b> Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carburante e lubrificante c/rimanenze finali distributori</li> <li>• Generi di monopolio c/rimanenze finali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Libri c/rimanenze finali</li> <li>• Ricariche, biglietti, Lotto, bollo c/rimanenze finali</li> </ul>
I contribuenti in contabilità semplificata devono indicare i dati relativi alle rimanenze finali anche se non concorrono alla determinazione del reddito.		
<b>F11</b> Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merci c/acquisti - carburanti - lubrificanti</li> <li>• Merci c/acquisti - libri e giornali</li> <li>• Merci c/acquisti - generi monopolio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti ricariche telefoniche - schede ricariche prepagate per pay per view, biglietti della lotteria, Lotto, gratta e vinci, bolli</li> </ul>
<b>F12</b> Rettifica per eventi eccezionali	Valore dei beni soggetti ad altro o ricavo fisso che nel corso del periodo d'imposta sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o eccezionali (valore già incluso nel rigo F09 e/o F11) al lordo risarcimento assicurativo.	
<b>F13</b> Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti in corso di lavorazione c/esistenze iniziali</li> <li>• Semilavorati c/esistenze iniziali</li> <li>• Prodotti finiti c/esistenze iniziali</li> <li>• Lavori in corso su ordinazione inferiori 12 mesi c/esistenze iniziali</li> <li>• Materie prime c/esistenze iniziali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materie sussidiarie c/esistenze iniziali</li> <li>• Materie di consumo c/esistenze iniziali</li> <li>• Materiali vari c/esistenze iniziali</li> <li>• Merci c/esistenze iniziali</li> <li>• Carburante c/esistenze iniziali autotrasportatori (e altre imprese)</li> </ul>
I contribuenti in contabilità semplificata devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali.		
<b>F14</b> Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti in corso di lavorazione c/rimanenze finali</li> <li>• Semilavorati c/rimanenze finali</li> <li>• Prodotti finiti c/rimanenze finali</li> <li>• Lavori in corso su ordinazioni inferiori 12 mesi c/rimanenze finali</li> <li>• Materie prime c/rimanenze finali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materie sussidiarie c/rimanenze finali</li> <li>• Materie di consumo c/rimanenze finali</li> <li>• Materiali vari c/rimanenze finali</li> <li>• Merci c/rimanenze finali</li> <li>• Carburante c/rimanenze finali autotrasportatori (e altre imprese)</li> </ul>
I contribuenti in contabilità semplificata devono indicare i dati relativi alle rimanenze finali anche se non concorrono alla determinazione del reddito.		
<b>F15</b> Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materie prime c/acquisti</li> <li>• Materie sussidiarie c/acquisti</li> <li>• Semilavorati c/acquisti</li> <li>• Componenti c/acquisti</li> <li>• Materie di consumo c/acquisti</li> <li>• Merci c/acquisti</li> <li>• Materiale di pulizia</li> <li>• Acquisti beni per manutenzioni interne</li> <li>• Materiale pubblicitario</li> <li>• Indumenti di lavoro</li> <li>• Acquisti beni usati con IVA</li> <li>• Acquisti beni usati art. 36 D.L. 41/1995</li> <li>• Imballaggi c/acquisti</li> <li>• Acquisti agricoltura reddito impresa</li> <li>• Lavorazione di terzi p/produzione di beni (F17 in alternativa)</li> <li>• Compensi occasionali impresa produzione di beni (F17 in alternativa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti servizi p/produzione beni (F17 in alternativa)</li> <li>• Spese di trasporto (o F17)</li> <li>• (Resi su acquisti - materie prime, sussidiarie, semilavorati, componenti, materie di consumo, merci)</li> <li>• (Sconti/abbuoni acquisti materie prime, sussidiarie, semilavorati, componenti, materie di consumo, merci)</li> <li>• (Premi su acquisti materie prime, sussidiarie, semilavorati, componenti, materie di consumo, merci)</li> <li>• Materie prime c/acquisti p/prodotti e servizi</li> <li>• Carburanti e lubrificanti autotrasportatori c/terzi e tassisti</li> <li>• Lavorazione di terzi per produzione servizi</li> <li>• Gas cucina</li> <li>• Siae per discoteche e sale da ballo</li> <li>• Altri costi p/produzione servizi</li> <li>• Merci c/acquisti p/prodotti e servizi</li> <li>• Carburanti e lubrificanti agenti e rappresentanti</li> <li>• Forza motrice</li> <li>• Compensi occasionali impresa produzione servizi</li> </ul>

Rigo quadro F	Descrizione conti	
<p><b>F16</b> Rettifica per eventi eccezionali</p>	<p>Valore dei beni che nel corso del periodo d'imposta sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o eccezionali (valore già incluso nel rigo F13 e/o F15) al lordo del risarcimento assicurativo.</p>	
<p><b>F17</b> Spese per acquisti di servizi inerenti l'amministrazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese telefoniche (quota deducibile)</li> <li>• Spese cellulari (quota deducibile)</li> <li>• Tenuta paghe, contabilità, dichiarazioni da lavoratori autonomi</li> <li>• Tenuta paghe, contabilità, dichiarazioni da imprese</li> <li>• Carburanti e lubrificanti autovetture (quota deducibile)</li> <li>• Trasporti acquisti (o F15)</li> <li>• Gas e gasolio - forza motrice (processo produttivo)</li> <li>• Energia elettrica - forza motrice</li> <li>• Energia elettrica (50% uso promiscuo)</li> <li>• Assicurazioni non obbligatorie</li> <li>• Compensi amministratori professionisti (soci S.p.a. - S.r.l.)</li> <li>• Compensi amministratori - Co.co.co. (soci S.p.a. - S.r.l.)</li> <li>• Accantonamento fondo cessazione rapporto amministrazione professionisti (S.p.a. - S.r.l.)</li> <li>• Rimborsi indennità km amministratori (S.p.a. - S.r.l.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimborsi spese piè di lista amministratori</li> <li>• Contributi Inail amministratori - Co.co.co. (S.p.a. - S.r.l.)</li> <li>• Contributi Inps amministratori - Co.co.co. (S.p.a. - S.r.l.)</li> <li>• Accantonamento al fondo cessazione rapporto Co.co.co. amministratori</li> <li>• Compensi amministratori professionisti non soci (società persone)</li> <li>• Compensi amministratori - Co.co.co. non soci (società di persone)</li> <li>• Somministrazione lavoro: quota eccedente costo lavoratori</li> <li>• Carburanti e lubrificanti autocarri</li> <li>• Trasporti vendite</li> <li>• Compensi occasionali impresa servizi amministrativi</li> <li>• Provvigioni a intermediari</li> <li>• Indennità suppletiva di clientela</li> <li>• Contributo Enasarco, FIRR</li> <li>• Altri costi p/servizi</li> </ul>
	<p><b>F17 campo 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi soci amministratori - soggetti Ires.</li> <li>• Contributi soci amministratori - soggetti Ires.</li> <li>• Rimborso spese soci amministratori - soggetti Ires.</li> </ul>	
<p><b>F18</b> Altri costi per servizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Combustibile per riscaldamento</li> <li>• Gas riscaldamento</li> <li>• Acqua</li> <li>• Spese condominiali</li> <li>• Spese immobili uso promiscuo (50%)</li> <li>• Canone di manutenzione periodica</li> <li>• Manutenzione e riparazione (quota deducibile)</li> <li>• Manutenzione e riparazione automezzi</li> <li>• Manutenzione e riparazione beni di terzi</li> <li>• Manutenzione e riparazione - impianti telefonici (quota deducibile)</li> <li>• Quota manutenzione esercizi precedenti</li> <li>• Pedaggi autostradali autovettura (quota deducibile)</li> <li>• Pedaggi autostradali autocarri</li> <li>• Altri oneri p/automezzi</li> <li>• Altri oneri p/veicoli parzialmente deducibili</li> <li>• Assicurazioni R.c.a.</li> <li>• Assicurazioni R.c.a. autovetture (quota deducibile)</li> <li>• Vigilanza</li> <li>• Compensi sindaci e revisori - professionisti</li> <li>• Compensi società revisione</li> <li>• Pubblicità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi di pulizia</li> <li>• Compensi lavoro occasionale non attinenti attività</li> <li>• Spese per analisi, prove e laboratorio</li> <li>• Mostre e fiere</li> <li>• Premi Inail soci/titolare/soc. persone/ditte individuali</li> <li>• Compensi professionisti non attinenti l'attività</li> <li>• Spese recupero crediti e contenzioso fiscale</li> <li>• Spese postali e di affrancatura</li> <li>• Spese per viaggi</li> <li>• Ricerca, addestramento e formazione</li> <li>• Servizio smaltimento rifiuti</li> <li>• Siae p/attività diverse da discoteche e sale da ballo</li> <li>• Spese accessorie acquisto</li> <li>• Spese legali</li> <li>• Consulenza informatica</li> <li>• Consulenza notarile</li> <li>• Consulenza tecnica non afferente attività</li> <li>• Pasti e soggiorni (nei limiti di deducibilità)</li> <li>• Mensa aziendale appaltata e buoni pasto</li> <li>• Spese per studi e ricerche</li> <li>• Costi per servizi bancari</li> <li>• Altri costi per servizi</li> </ul>
<p><b>F19</b> Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Noleggi autovetture (quota deducibile)</li> <li>• Fitti passivi (beni immobili)</li> <li>• Spese condominiali (se in affitto)</li> <li>• Canoni leasing autovettura (quota deducibile)</li> <li>• Canoni leasing beni immobili (quota deducibile)</li> <li>• Royalties, diritti d'autore, brevetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altri costi godimento beni terzi deducibili</li> <li>• Noleggi impianti telefonici (quota deducibile)</li> <li>• Canoni di leasing beni mobili deducibili</li> <li>• Noleggio impianti e macchinari</li> <li>• Canoni affitto azienda</li> <li>• Licenza d'uso software di esercizio</li> </ul>
	<p><b>F19 campo 2</b>    Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria per beni immobili.</p> <p><b>F19 campo 3</b>    Canoni di locazione non finanziaria e noleggio per beni mobili strumentali.</p> <p><b>F19 campo 4</b>    Canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali per la quota deducibile entro il periodo di durata del contratto.</p> <p><b>F19 campo 5</b>    Canone di locazione finanziaria per beni mobili strumentali per la quota fiscalmente deducibile oltre il periodo di durata del contratto.</p>	

Rigo quadro F	Descrizione conti									
<p><b>F20</b></p> <p>Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa</p> <p><b>Nel presente rigo non sono indicate le spese sostenute dalla distaccante per il personale distaccato</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salari e stipendi</li> <li>• Salari e stipendi apprendisti e disabili</li> <li>• Somministrazione lavoro - costo lavoro</li> <li>• Sussidi occasionali</li> <li>• Rimborsi a piè di lista dipendenti</li> <li>• Rimborsi ad apprendisti e disabili</li> <li>• Recupero oneri dipendenti distaccati c/o terzi</li> <li>• Compensi soci amministratori Co.co.co. (S.n.c. - S.a.s.)</li> <li>• Rimborsi indennità forfetarie in busta paga</li> <li>• Salari e stipendi contratti inserimento cooperative edilizie</li> <li>• Stipendi amministratori soci cooperative edilizie proprietà indivisa</li> <li>• Transazione con dipendenti consorzi</li> <li>• Personale distaccato - cooperative edilizie proprietà indivisa</li> <li>• Rimborsi indennità chilometriche cooperative edilizie proprietà indivisa</li> <li>• Oneri sociali Inps</li> <li>• Oneri sociali Inps apprendisti e disabili</li> <li>• Oneri sociali cassa edile</li> <li>• Oneri sociali cassa edile apprendisti e disabili</li> <li>• Oneri sociali Enpals</li> <li>• Oneri sociali Enpals apprendisti/disabili</li> <li>• Altri oneri sociali</li> <li>• Altri oneri sociali apprendisti/disabili</li> <li>• TFR</li> <li>• TFR apprendisti e disabili</li> <li>• Accantonamento fondo trattamento quiescenza previdenza integrativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributi Inps collaboratori attinenti attività</li> <li>• Transazioni con dipendenti</li> <li>• Rimborsi indennità trasferta autotrasportatori realmente sostenute</li> <li>• Rimborsi indennità chilometriche</li> <li>• Altri costi del personale</li> <li>• Altri costi personale apprendisti e disabili</li> <li>• Accantonamento fondo cessazione rapporto Co.co.co. amministratori soci (S.n.c. - S.a.s.)</li> <li>• Compensi amministratori professionisti (soci S.n.c. - S.a.s.)</li> <li>• Compensi lavoratori occasionali attinenti attività</li> <li>• Personale distaccato - cooperative edili proprietà indivisa</li> <li>• Contributi Inps collaboratori attinenti attività cooperative edili a proprietà indivisa</li> <li>• Rimborsi pie' lista dipendenti cooperative edili a proprietà indivisa</li> <li>• Rimborsi indennità forfetari in busta cooperative edili</li> <li>• Oneri sociali Inail</li> <li>• Oneri sociali Inail apprendisti e disabili</li> <li>• Accantonamenti p/cessazione rapporto collaborazione coordinata attinente attività</li> <li>• Accantonamento fondo cessazione rapporto amministratori professionisti (S.n.c. - S.a.s.)</li> <li>• Contributi Inail collaboratori attinenti attività</li> <li>• Compensi professionisti attinenti attività</li> <li>• Costo lavoro accessorio</li> </ul>								
	<table border="1"> <tr> <td><b>F20 campo 2</b></td> <td>Lavoratori autonomi direttamente afferenti l'attività.</td> </tr> <tr> <td><b>F20 campo 3</b></td> <td>Personale di terzi distaccato.</td> </tr> <tr> <td><b>F20 campo 4</b></td> <td>Collaborazioni.</td> </tr> <tr> <td><b>F20 campo 5</b></td> <td>Compensi soci amministratori società di persone.</td> </tr> </table>	<b>F20 campo 2</b>	Lavoratori autonomi direttamente afferenti l'attività.	<b>F20 campo 3</b>	Personale di terzi distaccato.	<b>F20 campo 4</b>	Collaborazioni.	<b>F20 campo 5</b>	Compensi soci amministratori società di persone.	
<b>F20 campo 2</b>	Lavoratori autonomi direttamente afferenti l'attività.									
<b>F20 campo 3</b>	Personale di terzi distaccato.									
<b>F20 campo 4</b>	Collaborazioni.									
<b>F20 campo 5</b>	Compensi soci amministratori società di persone.									
<p><b>F21</b></p> <p>Ammortamenti</p> <p><b>Nel campo 1 non deve essere compresa la maggiorazione del 40%, 30% o 150% dell'ammortamento</b></p>	<p><b>Immateriali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammortamento costi di ampliamento/impianto</li> <li>• Ammortamento diritti di brevetto</li> <li>• Ammortamento licenze d'uso software a tempo indeterminato</li> <li>• Ammortamento licenze d'uso software a tempo determinato</li> <li>• Ammortamento marchi di fabbrica e di commercio</li> <li>• Ammortamento avviamento</li> <li>• Ammortamento diritti utilizzazione opere ingegno</li> <li>• Ammortamento concessioni, licenze e diritti similari</li> <li>• Ammortamento altri costi ad utilizzazione pluriennale da ammortizzare</li> <li>• Ammortamento costi ricerca</li> <li>• Ammortamento lavori straordinari su beni di terzi</li> </ul> <p><b>Materiali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammortamento costruzioni leggere</li> <li>• Ammortamento impianti speciali</li> <li>• Ammortamento attrezzature industriali e commerciali</li> </ul>	<p><b>Materiali (segue)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammortamento mobili e macchine ordinarie ufficio</li> <li>• Ammortamento autocarri</li> <li>• Ammortamento autovetture (quota deducibile)</li> <li>• Ammortamento motoveicoli (quota deducibile)</li> <li>• Ammortamento stigliatura</li> <li>• Ammortamento navi (art. 8-bis)</li> <li>• Ammortamento altri beni</li> <li>• Acquisti beni costo unitario inferiore a € 516,46</li> <li>• Ammortamento impianto telefonico (quota deducibile)</li> <li>• Ammortamento fabbricati industriali e commerciali</li> <li>• Ammortamento impianti generici</li> <li>• Ammortamento macchinari</li> <li>• Ammortamento attrezzatura varia e minuta</li> <li>• Ammortamento macchine elettromeccaniche d'ufficio</li> <li>• Ammortamento arredamento</li> <li>• Ammortamento imballaggi durevoli</li> <li>• Ammortamento biancheria</li> </ul>								
	<table border="1"> <tr> <td><b>F21 campo 2</b></td> <td>Ammortamento beni mobili strumentali (compresi quelli di costo inferiore € 516,46).</td> </tr> <tr> <td><b>F21 campo 3</b></td> <td>Spese sostenute per acquisto beni strumentali di costo non superiore € 516,46.</td> </tr> </table>	<b>F21 campo 2</b>	Ammortamento beni mobili strumentali (compresi quelli di costo inferiore € 516,46).	<b>F21 campo 3</b>	Spese sostenute per acquisto beni strumentali di costo non superiore € 516,46.					
<b>F21 campo 2</b>	Ammortamento beni mobili strumentali (compresi quelli di costo inferiore € 516,46).									
<b>F21 campo 3</b>	Spese sostenute per acquisto beni strumentali di costo non superiore € 516,46.									

Rigo quadro F	Descrizione conti
<b>F22</b>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     Accantonamenti a fondi rischi e altri accantonamenti non straordinari                 </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accantonamento rischi su crediti v/clienti</li> <li>• Accantonamento operazioni e concorsi a premio</li> </ul>
<b>F23</b>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     Oneri diversi di gestione                 </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cancelleria</li> <li>• Abbonamenti riviste, giornali</li> <li>• Prodotti p/mensa aziendale (gestione interna)</li> <li>• Spese di rappresentanza deducibile</li> <li>• Imposta di bollo</li> <li>• Imposta di registro</li> <li>• Tasse di proprietà autoveicoli (quota deducibile)</li> <li>• Tari/Tasi</li> <li>• Diritti camerali</li> <li>• Perdite su crediti</li> <li>• (Utilizzo fondo rischi su crediti)</li> <li>• Contributi revisione cooperative</li> <li>• Contributi associazioni categoria</li> <li>• Sopravvenienze passive ordinarie deducibili</li> <li>• Abbuoni/sconti arrotondamenti passivi</li> <li>• Erogazioni liberali deducibili</li> <li>• Altri oneri di gestione deducibili</li> <li>• Materiale manutenzione impianti macchinari locati a terzi</li> <li>• Altri acquisti</li> <li>• Costi sostenuti p/generalità dei dipendenti</li> <li>• Imposta di fabbricazione</li> <li>• Imposte ipotecarie e catastali</li> <li>• Tasse di concessione governative</li> <li>• Tasse proprietà autocarri</li> <li>• Iva su acquisti indebitabile per pro rata parziale</li> <li>• Altre imposte e tasse deducibili</li> <li>• Contributi sindacali pagati</li> <li>• Spese banche dati</li> <li>• Minusvalenze ordinarie (quota deducibile)</li> <li>• Omaggi clienti e articoli promozionali deducibili</li> <li>• Minusvalenze da cessione d'azienda, conferimento d'azienda, fusioni e scissioni</li> <li>• Minusvalenze straordinarie immobili non strumentali (quota deducibile)</li> <li>• Altri oneri straordinari indeducibili Irap</li> <li>• Altre minusvalenze straordinarie</li> <li>• Sopravvenienze passive estranee all'attività deducibili</li> <li>• Altri oneri straordinari deducibili (sconti, resi)</li> <li>• Insussistenza dell'attivo</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi associati in partecipazione solo lavoro (semplificati)</li> <li>• Contributi Inps associati in partecipazione solo lavoro</li> <li>• 10% Irap versata (deducibile)</li> <li>• Irap versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni</li> <li>• 20% Imu su immobili strumentali</li> <li>• Ristorni erogati ai soci da parte di cooperative e loro consorzi</li> <li>• Importo deducibile quota accantonamento TFR a fondi pensione</li> <li>• Importo escluso dal reddito per effetto bonus capitalizzazione</li> <li>• Imprese autotrasporto: quota della trasferta forfettaria eccedente quelle effettivamente sostenute</li> <li>• 50% della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente</li> <li>• Maggiorazione del 40%, 30% o del 150% dei canoni di locazione finanziaria (agevolazione art. 1, cc. 91-92 L. 28.12.2015, n. 208; art. 1, cc. 8-10 L. 11.12.2016, n. 232; art. 1, cc. 29-31 L. 27.12.2017, n. 205). Tale importo non deve essere compreso nel campo 1 del rigo F19.</li> <li>• Maggiorazione del 40%, 30% o del 150% delle quote di ammortamento (agevolazione art. 1, cc. 91-92 L. 28.12.2015, n. 208; art. 1, cc. 8-10 L. 11.12.2016, n. 232; art. 1, cc. 29-31 L. 27.12.2017, n. 205).</li> </ul>
	I contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendano avvalersi del regime forfetario devono indicare la somma algebrica delle quote residue dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno negativo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.
	<b>Costi già inclusi nel campo 1</b>
	<b>F23 campo 2</b> Spese abbonamento riviste, giornali, libri, cancelleria e articoli promozione.
	<b>F23 campo 3</b> Perdite su crediti (art. 101, c. 5 Tuir).
	<b>F23 campo 4</b> Utili agli associati in partecipazione prestano attività nell'impresa o di cointeressenza agli utili con apporto di solo lavoro.
	<b>F23 campo 5</b> Maggiorazione canoni locazione finanziaria e delle quote di ammortamento (super/iper ammortamento).
	<b>F23 campo 6</b> Minusvalenze per operazioni societarie straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni).
	<b>F23 campo 7</b> Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva ristrutturazione o ridimensionamento.
	<b>F23 campo 8</b> Quote accantonamento Tfr destinate a forme pensionistiche complementari.
	<b>F23 campo 9</b> Imposte e tasse, diverse da quelle imposte sui redditi e da quelle per cui è prevista la rivalsa, deducibili dal reddito: .. 10% Irap versata; .. quota Irap relativa alla quota imponibile per personale dipendente e assimilato; .. 20% Imu su immobili strumentali; .. altre imposte deducibili quali: marche da bollo, tasse e tributi comunali afferenti immobili strumentali.



Rigo quadro F	Descrizione conti	
<b>F24</b> Risultato della gestione finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessi attivi v/clienti</li> <li>• Interessi attivi v/dipendenti</li> <li>• Interessi attivi su depositi bancari</li> <li>• Interessi attivi su depositi postali</li> <li>• Altri interessi attivi</li> <li>• Utili su cambi</li> <li>• Interessi attivi crediti v/Erario (Iva, ecc.)</li> <li>• Interessi attivi da imprese collegate</li> <li>• Interessi attivi da imprese controllate</li> <li>• Interessi attivi da controllanti</li> <li>• Interessi attivi su titoli reddito fisso</li> <li>• Interessi attivi da altri crediti iscritti nelle immobilizzazioni</li> <li>• Interessi attivi titoli reddito fisso no imposta sostitutiva</li> <li>• Proventi da partecipazione fondi comuni holding</li> <li>• Dividendi società controllate (quota imponibile)</li> <li>• Dividendi società collegate (quota imponibile)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dividendi da società collegate non residenti (quota imponibile)</li> <li>• Dividendi percepiti da soggetti Irpef (quota imponibile)</li> <li>• Altri proventi da partecipazioni (quota imponibile)</li> <li>• Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</li> <li>• Utili su titoli non immobilizzati</li> <li>• Altri proventi finanziari da imprese controllate</li> <li>• Dividendi percepiti da soggetti Ires (quota imponibile)</li> <li>• Altri proventi finanziari</li> <li>• Altri proventi finanziari da controllanti</li> <li>• Proventi da attività finanziarie non immobilizzate holding</li> <li>• Utili su titoli immobilizzati</li> <li>• Altri proventi finanziari da titoli iscritti attivo circolante</li> <li>• Altri proventi finanziari da imprese collegate</li> <li>• Utilizzo fondo rischi su interessi di mora</li> <li>• Contributi c/interessi</li> </ul>
<b>F25</b> Interessi deducibili ai sensi art. 96 Tuir e altri oneri finanziari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessi passivi v/imprese controllate</li> <li>• Interessi passivi v/controlanti</li> <li>• Interessi passivi su mutui</li> <li>• Interessi passivi su debiti rappresentati da titoli di credito</li> <li>• Sconti e altri oneri finanziari deducibili</li> <li>• Perdite su cambi realizzate</li> <li>• Perdite su titoli</li> <li>• Interessi passivi su obbligazioni</li> <li>• Altri interessi passivi e oneri finanziari deducibili</li> <li>• Interessi passivi v/imprese collegate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessi passivi sui debiti v/banche di credito ordinario</li> <li>• Interessi passivi sui debiti v/altri finanziatori</li> <li>• Interessi passivi finanziamento soci</li> <li>• Interessi passivi dilazione pagamenti Inail e imposte</li> <li>• Interessi passivi v/fornitori</li> <li>• Sconti passivi su effetti finanziari</li> <li>• Accantonamento al fondo rischi su cambi deducibili</li> <li>• Perdite di realizzo di attività finanziarie non immobilizzate</li> <li>• Ammortamento disaggio su prestiti</li> </ul>
<b>F26</b>	• Il reddito o la perdita del periodo di imposta deve coincidere con reddito/perdita da Quadro RF	
<b>F27</b> Valore beni ammortizzabili	<b>Valore dei beni strumentali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di proprietà</li> <li>• In leasing: per il costo sostenuto dal concedente (sia per contratti in essere sia per i contratti conclusi se il bene è ancora in azienda escludendo il valore di riscatto)</li> <li>• Valore normale beni in comodato, locazione con fini di noleggio</li> </ul>	<i>Note:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il valore dei beni posseduti per una parte dell'esercizio deve essere ragguagliato ai giorni di possesso</li> <li>• Il costo dei beni acquistati negli anni 1994 e 1995 deve essere ridotto del 10% e del 20%</li> <li>• Si deve tenere conto solo della <b>quota deducibile</b></li> <li>• I beni a uso promiscuo devono essere considerati al 50% del loro valore</li> <li>• Si computa il valore dei beni di costo inferiore a € 516,46 anche se imputati direttamente a costo</li> <li>• <b>Non si considerano</b> gli immobili e le costruzioni leggere stabili</li> <li>• Possono essere esclusi i beni inutilizzati se non ammortizzati</li> </ul>
	<b>F27 campo 2</b>	Valore dei beni mobili strumentali disponibili per effetto del contratto di locazione non finanziaria o noleggio.
	<b>F27 campo 3</b>	Valore dei beni mobili strumentali disponibili per effetto del contratto di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing).

## PASSAGGIO DAL REGIME DI "CASSA" A QUELLO DI COMPETENZA E VICEVERSA

F35	Cambio regime contabile <input type="checkbox"/> da cassa a competenza <input type="checkbox"/> da competenza a cassa
F36	Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione".
F37	Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione".
F38	Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione".
F39	Componenti reddituali negativi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione".


[DATI CONTABILI PER STUDI DI SETTORE PER LE IMPRESE \(COMPILABILE\)](#)

**COMPILAZIONE QUADRO G PER I PROFESSIONISTI**

Nel quadro G del modello Isa devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità ai professionisti. I soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non sono tenuti ad indicare i dati contabili. Per la determinazione del valore dei dati rilevanti a tali fini occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir. I dati da indicare nel quadro G devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle relative istruzioni, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello "Redditi" finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio. Si propone un'elencazione indicativa dei conti da esporre nei rigi previsti.

Rigo quadro G	Descrizione conti	Rigo quadro RE Redditi 2019	
<b>G01 Compensi dichiarati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi professionisti percepiti con ritenute d'acconto</li> <li>• Compensi professionisti percepiti senza ritenute d'acconto per attività svolta anche all'estero</li> <li>• Compensi percepiti anche sottoforma di partecipazione agli utili (esclusi quelli da partecipazione associazione tra professionisti)</li> </ul>	RE2	
<b>G02 Ammontare ulteriori compensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulteriori compensi non risultanti dalle scritture contabili per migliorare il profilo di affidabilità e accedere al sistema premiale Isa tali ulteriori compensi valgono sia ai fini Irap sia ai fini Iva</li> </ul>	RE5	
<b>G03 Altri proventi lordi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risarcimenti assicurativi per perdita ricavi professionisti</li> <li>• Proventi per indennità di maternità</li> <li>• Interessi attivi verso clienti</li> <li>• Compensi percepiti per cessione clientela</li> </ul>	RE3	
<b>G04 Plusvalenze patrimoniali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plusvalenze beni mobili e immobili strumentali (solo per immobili strumentali acquistati 2007-2008-2009)</li> </ul>	RE4	
<b>G05 Spese per prestazioni di lavoro dipendente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salari e stipendi</li> <li>• Rimborsi a piè di lista dipendenti</li> <li>• Rimborsi indennità chilometriche</li> <li>• Rimborsi indennità forfetarie</li> <li>• Oneri sociali Inps</li> <li>• Oneri sociali Inail</li> <li>• TFR maturato e accantonamento non si tiene conto delle somme corrisposte in acconto e anticipazione del TFR</li> <li>• Accantonamento al fondo trattamento quiescenza previdenza integrativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altri costi del personale</li> <li>• Altri costi del personale di formazione lavoro</li> <li>• Altri costi del personale apprendisti e disabili</li> <li>• Costi sostenuti per la generalità dei dipendenti</li> <li>• Somministrazione lavoro: costo lavoro</li> </ul> <p><b>Campo 2</b> Costo lavoro somministrato.</p>	RE11
<b>G06 Spese per prestazioni di Co.co.co</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi Co.co.co attinenti l'attività</li> <li>• Contributi Inps Co.co.co attinenti l'attività</li> <li>• Contributi Inail Co.co.co attinenti l'attività</li> <li>• Rimborsi a pie' di lista Co.co.co. attinenti l'attività</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimborsi indennità chilometriche Co.co.co. attinenti l'attività</li> <li>• Rimborsi forfetari Co.co.co. attinenti l'attività</li> <li>• Accantonamento al Fondo per la cessazione di rapporti di Co.co.co. attinenti l'attività</li> </ul>	RE11
<b>G07 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi a terzi per prestazioni afferenti la propria attività</li> <li>• Quota spese per attività in strutture polifunzionali</li> <li>• Quota spese utilizzo strutture di terzi</li> <li>• Quota spese di segreteria</li> </ul>	RE12	
<b>G08 Consumi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carburanti e lubrificanti</li> <li>• Carburanti e lubrificanti autoveicoli parzialmente deducibili (quota deducibile limitatamente a un solo autoveicolo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energia elettrica quota deducibile</li> <li>• Spese telefoniche deducibili</li> <li>• Spese cellulari deducibili</li> </ul>	RE14
<b>G09 Altre spese</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbuoni/arrotondamenti attivi</li> <li>• Sconti attivi</li> <li>• Materiali di manutenzione</li> <li>• Cancelleria</li> <li>• Materiale e servizi pulizia</li> <li>• Carburanti e lubrificanti ciclomotori e motocicli (quota deducibile limitatamente a un solo autoveicolo)</li> <li>• Manutenzione e riparazione beni di terzi</li> <li>• Manutenzione e riparazione beni di terzi parzialmente deducibili</li> <li>• Pedaggi autostradali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedaggi autostradali parzialmente deducibili</li> <li>• Altri oneri p/automezzi</li> <li>• Altri oneri p/automezzi parzialmente deducibili</li> <li>• Manutenzione e riparazione beni propri</li> <li>• Manutenzione e riparazione automezzi parzialmente deducibili</li> <li>• Assicurazioni R.c.a</li> <li>• Assicurazioni R.c.a. parzialmente deducibili</li> <li>• Assicurazioni non obbligatorie</li> <li>• Vigilanza</li> </ul>	RE15 RE16 RE17 RE19

Rigo quadro G	Descrizione conti		Rigo quadro RE Redditi 2019						
<b>G09</b> Altre spese (segue)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi professionali non attinenti l'attività</li> <li>• Compenso per somministrazione lavoro eccedente gli oneri, retributivi e contributivi</li> <li>• Pubblicità</li> <li>• Spese legali</li> <li>• Spese postali e di affrancatura</li> <li>• Pasti e soggiorni (nei limiti di deducibilità)</li> <li>• Spese per viaggi</li> <li>• Ricerca, addestramento e formazione</li> <li>• Servizio smaltimento rifiuti</li> <li>• Oneri bancari</li> <li>• Oneri di factoring</li> <li>• Costo per tenuta paghe e contabilità e dichiarazioni fiscali</li> <li>• Formalità amministrative</li> <li>• Altri servizi deducibili</li> <li>• Compensi occasionali non direttamente afferente attività</li> <li>• Assicurazioni R.C. professionali</li> <li>• Contributo annuale iscrizione ordine professionale</li> <li>• Altri oneri diversi deducibili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese di rappresentanza</li> <li>• Altre spese servizi deducibili</li> <li>• Licenza d'uso software di esercizio</li> <li>• Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato</li> <li>• Imposta di bollo</li> <li>• Imposta di registro</li> <li>• Tasse di concessione governativa</li> <li>• Tasse di proprietà autoveicoli</li> <li>• Tasse di proprietà autovetture parzialmente deducibili</li> <li>• Tari/Tasi</li> <li>• Iva su acquisti indetraibile (pro-rata)</li> <li>• Altre imposte e tasse deducibili</li> <li>• Abbonamenti riviste, giornali</li> <li>• Spese banche dati</li> <li>• Abbuoni/arrotondamenti passivi</li> <li>• Sconti passivi</li> <li>• Spese per risarcimento danni a terzi non coperti da assicurazione</li> <li>• Spese per partecipazione a convegni, congressi e simili (quota deducibile)</li> <li>• Spese per acquisizione clientela</li> <li>• Spese per liquidazione parcelle</li> </ul>	RE15 RE16 RE17 RE19						
<b>G10</b> Minusvalenze patrimoniali	• Minusvalenze ordinarie su beni mobili strumentali e immobili strumentali (acquistati nel 2007-2008-2009)		RE18						
<b>G11</b> Quote di ammortamento dei beni strumentali (quota deducibile)	• Ammortamento fabbricato uso ufficio acquistato prima del 15.06.1990 o nel triennio 2007-2009		RE10						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammortamento impianti generici</li> <li>• Ammortamento macchinari</li> <li>• Ammortamento attrezzature industriali e commerciali</li> <li>• Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio</li> <li>• Ammortamento macchine elettromeccaniche d'ufficio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammortamento autocarri/autovetture</li> <li>• Ammortamento motoveicoli</li> <li>• Ammortamento arredamento</li> <li>• Ammortamento altri beni</li> <li>• Acquisti beni - costo unitario inferiore € 516,46</li> </ul>	RE7						
	<table border="1"> <tr> <td><b>G11 campo 2</b></td> <td colspan="2">Ammortamento (già incluso nel campo 1) dei soli beni mobili strumentali per la quota deducibile compresi quelli di valore fino a € 516,46.</td> </tr> <tr> <td><b>G11 campo 3</b></td> <td colspan="2">Spese (già incluse campo 1 e 2) per acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a € 516,46 (50% di tale costo per beni a utilizzo promiscuo)</td> </tr> </table>			<b>G11 campo 2</b>	Ammortamento (già incluso nel campo 1) dei soli beni mobili strumentali per la quota deducibile compresi quelli di valore fino a € 516,46.		<b>G11 campo 3</b>	Spese (già incluse campo 1 e 2) per acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a € 516,46 (50% di tale costo per beni a utilizzo promiscuo)	
<b>G11 campo 2</b>	Ammortamento (già incluso nel campo 1) dei soli beni mobili strumentali per la quota deducibile compresi quelli di valore fino a € 516,46.								
<b>G11 campo 3</b>	Spese (già incluse campo 1 e 2) per acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a € 516,46 (50% di tale costo per beni a utilizzo promiscuo)								
<b>G12</b> Altre componenti negative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Combustibile per riscaldamento</li> <li>• Gas riscaldamento</li> <li>• Acqua</li> <li>• Manutenzione fabbricati</li> <li>• Manutenzione e riparazione immobili uso promiscuo quota deducibile</li> <li>• Spese relative agli immobili ad uso promiscuo (50%)</li> <li>• Fitti passivi</li> <li>• Rendita immobile strumentale in leasing (per contratti stipulati dal 15.06.1990 al 31.12.2006)</li> <li>• 50% rendita immobile uso promiscuo</li> <li>• Canoni di locazione finanziaria per i leasing immobiliari stipulati prima del 14.06.1990 o nel periodo 1.01.2007 - 31.12.2009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leasing beni mobili quota deducibile</li> <li>• 10% Irap versata ai sensi art. 6 D.L. 185/2008</li> <li>• Irap relativa alle spese per personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni, versata nel periodo</li> <li>• Spese condominiali</li> <li>• Noleggi impianti telefonici (deducibili)</li> <li>• Noleggio di impianti e macchinari</li> <li>• Noleggio deducibile</li> <li>• Altri costi per godimento beni di terzi deducibili</li> <li>• Ammortamento manutenzione straordinaria</li> <li>• Interessi passivi</li> <li>• 20% Imu su immobili strumentali</li> <li>• Maggiorazione quote ammortamento (art. 1, cc. 91-92 L. 28.12.2015; art. 1, c. 8 L. 11.12.2016, n. 232; art. 1, c. 29 L. 27.12.2017, n. 205)</li> <li>• Maggiorazione canoni leasing (art. 1, cc. 91-92 L. 28.12.2015; art. 1, c. 8 L. 11.12.2016, n. 232; art. 1, c. 29 L. 27.12.2017, n. 205)</li> </ul>	RE7 RE9 RE10 RE13 RE19						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Nel campo 1 non deve essere considerata la maggiorazione del 40% - 30% dell'ammortamento</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nel campo 1 non deve essere considerata la maggiorazione del 40% - 30% dei canoni di locazione finanziaria</td> </tr> </table>			Nel campo 1 non deve essere considerata la maggiorazione del 40% - 30% dell'ammortamento			Nel campo 1 non deve essere considerata la maggiorazione del 40% - 30% dei canoni di locazione finanziaria		
Nel campo 1 non deve essere considerata la maggiorazione del 40% - 30% dell'ammortamento									
Nel campo 1 non deve essere considerata la maggiorazione del 40% - 30% dei canoni di locazione finanziaria									

Rigo quadro G	Descrizione conti		Rigo quadro RE Redditi 2019
<b>G12</b> <b>Altre componenti negative (segue)</b>  Nel campo 1 non deve essere considerata la maggiorazione del 40% - 30% dei canoni di locazione finanziaria	<b>G12 campo 2</b>	Spese sostenute per canoni di locazione finanziaria e non relativa a beni immobili adibiti esercizio attività	
	<b>G12 campo 3</b>	Spese sostenute per canoni locazione finanziaria e non relativi a beni mobili strumentali	
	<b>G12 campo 4</b>	Maggiorazione quote ammortamento e canoni locazione finanziaria determinata per effetto delle maggiorazioni introdotte dall'art. 1, cc. 91 e 92 L. 28.12.2015, n. 208; art. 1, c. 8 L. 11.12.2016, n. 232; art. 1, c. 29 L. 27.12.2017, n. 205	
	<b>G12 campo 5</b>	Interessi passivi per finanziamenti o dilazioni di pagamento	
	<b>G12 campo 6</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% Irap versata periodo</li> <li>• Ammontare Irap relativo alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato</li> <li>• 20% imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali</li> </ul>	
<b>G13</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il reddito o la perdita rilevante ai fini fiscali deve coincidere con reddito/perdita da Quadro RE</li> </ul>		
<b>G14</b> <b>Valore beni strumentali</b>	<b>Valore dei beni strumentali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di proprietà</li> <li>• In leasing: per il costo sostenuto dal concedente (sia per contratti in essere che per i contratti conclusi se il bene è ancora utilizzato senza tener conto del valore di riscatto)</li> <li>• Valore normale beni in comodato, locazione non finanziaria e noleggio</li> </ul>	<i>Note:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il valore dei beni posseduti per una parte dell'esercizio deve essere ragguagliato ai giorni di possesso</li> <li>• Si deve tener conto solo della quota deducibile</li> <li>• I beni mobili a uso promiscuo devono essere considerati al 50% del loro valore</li> <li>• Va computato il valore dei beni di costo inferiore a € 516,46 anche se imputati direttamente a costo</li> <li>• Non si considerano immobili e costruzioni leggeri stabili</li> </ul>	
	<b>G14 campo 2</b>	Valore dei beni mobili strumentali disponibili per effetto di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria.	



[DATI CONTABILI PER STUDI DI SETTORE PER PROFESSIONISTI \(COMPILABILE\)](#)